



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione  
Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello  
territoriale di Siena e Grosseto- Gestione Programmazione  
LEADER - Usi Civici –

**Oggetto:**[ID 1904] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto del Parco eolico denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). Proponente: F.E.R.A Srl. **trasmissione contributo inerente Usi Civici per Conferenza di Servizi programmata.**

DIREZIONE AMBIENTE ED  
ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambien-  
tale e Valutazione Ambientale Strategica

Per quanto riguarda la vostra richiesta trasmessa con prot. 0556737 del 07/12/2023 si conferma quanto già indicato nella nostra precedente nota trasmessa con Prot. 0460514 del 28/11/2022, cioè il progetto non ha interferenze con il demanio collettivo civico presente nel comune identificato catastalmente con i seguenti dati: foglio 19 particelle 66 e 67, foglio 27 particella 15, foglio 28 particelle 2, 3 e 4.

Si allega a tal fine la cartografia che abbiamo ricostruito grazie alla disponibilità degli shapefile, dove si vede il tracciato dell’impianto eolico in viola, il tracciato del cavo elettrico interrato in rosso e la cabina elettrica in verde, che non interessano le particelle del demanio collettivo civico colorate in blu.

Si coglie anche l’occasione per informare delle modifiche apportate all’articolo 4 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, relative alla possibile compatibilità dei terreni di uso civico con le opere per le quali sia dichiarata la pubblica utilità e, in particolare, con gli elettrodotti identificati dall’articolo 52-quinquies del medesimo DPR:

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico. *(comma introdotto dall' art. 74, comma 1, legge n. 221 del 2015).*

1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1 (cioè *infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 ), fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura. (comma introdotto dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 34 del 2022)

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, **si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti**, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.(comma introdotto dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 34 del 2022)

Cordiali Saluti

**Firenze**, data del protocollo

SP

**IL DIRIGENTE**  
**Daniele Visconti**